

3. Informativa relativa all'adozione da parte del Consiglio di Amministrazione delle modifiche allo Statuto sociale per conformarlo alle previsioni del 35° aggiornamento della circolare 285/2013 della Banca d'Italia

Signori Soci,

il punto 3. all'ordine del giorno non prevede per l'Assemblea alcuna operazione di voto, trattandosi di un'informativa.

Con l'emanazione del 35° aggiornamento della Circolare nr. 285 del 17 dicembre 2013 della Banca d'Italia, l'Assemblea prende atto di alcune prescrizioni approvate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.03.2022 che comportano l'introduzione nello Statuto tipo della Banca delle disposizioni in tema di:

- rispetto delle quote di genere relativamente alla composizione degli organi di amministrazione e controllo delle Banche Affiliate;
- indicazioni nella composizione degli eventuali Comitati endoconsiliari delle Banche Affiliate.

Sono altresì introdotte disposizioni che attribuiscono alla competenza esclusiva dell'organo amministrativo della Banca Affiliata le decisioni concernenti (i) l'approvazione, il riesame, l'aggiornamento del piano di risanamento, (ii) l'adozione di interventi di modifica richiesti dall'Autorità di Vigilanza e (iii) l'adozione delle misure previste dal piano di risanamento.

Il provvedimento di accertamento ex art. 56 del TUB, a fronte dell'istanza trasmessa alla stessa dalla Capogruppo in data 10 gennaio 2022, è stato rilasciato dalla Banca Centrale Europea in data 11 marzo 2022. A valle degli adempimenti pubblicitari presso il Registro delle Imprese, le modifiche statutarie hanno acquisito piena efficacia.

Conseguentemente, si procede a presentare le proposte di modifica dello Statuto sociale adottate in coerenza con l'art. 37.4 dello Statuto vigente, recante essenzialmente le modifiche connesse al 35° aggiornamento della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 della Banca d'Italia, evidenziate in rosso.

TITOLO VI ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 30. – Maggioranze assembleari

30.1. L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei voti espressi.

30.2. La nomina delle cariche sociali avviene a maggioranza relativa e nel rispetto delle disposizioni in materia di rappresentanza di genere; le modalità di candidatura e le modalità di espressione del voto sono disciplinate nell'apposito Regolamento Assembleare approvato dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio di Amministrazione. A parità di voti si intende eletto il più anziano di età, nel rispetto delle disposizioni in termini di rappresentanza di genere.

30.3. Le votazioni in Assemblea hanno luogo in modo palese e normalmente per alzata di mano; per la nomina delle cariche sociali si procede a scrutinio segreto, salvo che l'Assemblea, su proposta del Presidente, deliberi, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, di procedere con voto palese.

TITOLO VII CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 34. – Composizione del Consiglio di Amministrazione

34.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 9 Amministratori tra cui il Presidente, eletti di norma dall'Assemblea fra i Soci (fermo quanto diversamente previsto agli articoli 24.5 lettere b) e c) e 34.2 del presente Statuto). Le modalità di nomina sono disciplinate nel Regolamento Assembleare adottato dalla Società.

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve presentare un numero di amministratori appartenente al genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima richiesta dalla normativa vigente.

34.2. La Capogruppo, con delibera motivata dell'Organo amministrativo della stessa, fermo quanto previsto dall'articolo 37-bis, comma 3-ter, lett. c), del TUB, ha il diritto di opporsi alla nomina ovvero di nominare direttamente i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, sino alla maggioranza degli stessi, anche fra non Soci, qualora i soggetti proposti per la carica di amministratore – nell'ambito del procedimento di consultazione preventiva inerente i candidati per gli Organi di Amministrazione, da attuarsi in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento Assembleare adottato dalla Società ed al contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB – siano ritenuti dalla Capogruppo stessa, anche alternativamente:

- i. inadeguati rispetto alle esigenze di unitarietà della governance del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale;
- ii. inadeguati rispetto alle esigenze di efficacia dell'attività di direzione e coordinamento da parte della Capogruppo;
- iii. inidonei ad assicurare la sana e prudente gestione della Società, avendo riguardo, in particolare, al merito individuale comprovato dalle capacità dimostrate e dai risultati eventualmente conseguiti in qualità di esponente aziendale della Società o di altre società.

Nell'esercizio del diritto di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione qui disciplinato, la Capogruppo deve garantire che la composizione dell'Organo rispetti la normativa in termini di genere meno rappresentato tempo per tempo vigente.

34.3. La Capogruppo, nelle ipotesi previste all'articolo 34.2 che precede, come individuate nel contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB, ha altresì la facoltà di revocare uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione già nominati. Per l'ipotesi di sostituzione del componente revocato, ove lo stesso sia determinante per conseguire la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, la Capogruppo indica il candidato da eleggere in luogo del componente cessato. Sulla richiesta della Capogruppo, la Società provvede nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre il termine massimo previsto dal contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB. Qualora tale termine trascorra inutilmente senza che la Società abbia autonomamente provveduto alla sostituzione, la Capogruppo provvede direttamente e ne dà notizia all'Autorità competente informando la stessa in merito ai motivi per i quali ha richiesto la revoca del componente.

Nell'indicare il candidato da eleggere ai sensi del paragrafo che precede, la Capogruppo garantirà il rispetto della normativa in tema di genere meno rappresentato.

34.4. Non possono essere nominati, e se eletti decadono:

- a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che siano stati condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, correttezza e dedizione di tempo prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente, come individuati dalle disposizioni di vigilanza applicabili alla Società;

- c) i parenti, coniugi o affini con altri Amministratori o dipendenti della Società, fino al quarto grado incluso, nonché i soggetti legati agli Amministratori o a dipendenti della Società da rapporti giuridici personali tutelati dalla legge;
- d) i dipendenti della Società e coloro che lo sono stati nei tre anni precedenti l'assunzione della carica;
- e) coloro che sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione, i componenti di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di società finanziarie o assicurative operanti nella zona di competenza territoriale della Società. Detta causa di ineleggibilità e decadenza non opera nei confronti dei soggetti che si trovano nelle situazioni sovra descritte in società finanziarie di partecipazione, in società finanziarie di sviluppo regionale, in enti anche di natura societaria della categoria, in società partecipate, anche indirettamente, dalla Società, in consorzi o in cooperative di garanzia, ferma restando l'applicazione dell'articolo 36 della legge n. 214/2011 s.m.i. e dell'eventuale ulteriore normativa applicabile;
- f) coloro che ricoprono, o che hanno ricoperto nei sei mesi precedenti, la carica di consigliere comunale, di consigliere provinciale o regionale, di assessore o di sindaco comunale, di presidente di provincia o di regione, di componente delle relative giunte, o coloro che ricoprono la carica di membro del Parlamento, nazionale o europeo, o del Governo italiano, o della Commissione europea; tali cause di ineleggibilità e decadenza operano con riferimento alle cariche ricoperte in istituzioni il cui ambito territoriale comprenda la zona di competenza della Società;
- g) coloro che, nei due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società, qualora essa sia stata sottoposta alle procedure di crisi di cui al Titolo IV, articoli 70 e ss., del TUB. Detta causa di ineleggibilità e decadenza ha efficacia per cinque anni dall'adozione dei relativi provvedimenti;
- h) coloro che hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società ovvero in altre banche di credito cooperativo, casse rurali e casse raiffeisen affiliate al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale e siano stati revocati da tali funzioni dalla Capogruppo in forza dei poteri alla stessa attribuiti dal contratto di coesione stipulato ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB.

34.5. La non ricorrenza delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui alle lettere c), d) e f) dell'articolo 34.4 che precede costituisce requisito di indipendenza degli Amministratori.

Articolo 35. – Durata in carica degli Amministratori

35.1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori (congiuntamente “**i componenti del Consiglio di Amministrazione**”) durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica di ciascuno. I componenti del Consiglio di Amministrazione scadono per un terzo ogni esercizio, alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del relativo bilancio. La designazione degli Amministratori uscenti avviene per il primo ed il secondo turno mediante estrazione a sorte ed in seguito per anzianità di carica. Gli uscenti sono rieleggibili. Nella prima riunione, il Consiglio provvede alla nomina di uno o più Vice Presidenti designando, in quest'ultimo caso, anche il Vicario.

La carica di Vice Presidente scade ogni qualvolta per qualsiasi ragione viene nominato dall'Assemblea un nuovo Presidente.

35.2. Le disposizioni di cui all'articolo 34.1 relative alla nomina del Presidente non si applicano nel caso in cui siano state sottoscritte azioni di finanziamento di cui all'articolo 24.

35.3. Fermo quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto all'art. 30, nel Regolamento Assembleare vengono disciplinate le modalità per la presentazione delle candidature e stabiliti criteri di candidabilità, volti a favorire una composizione del Consiglio di Amministrazione rispondente alle esigenze di esperienza, competenza e, ricambio del governo della Società e rispetto della quota di genere prevista dalla normativa tempo per tempo vigente.

Articolo 36. – Sostituzione di Amministratori

36.1. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Amministratori, ma non la maggioranza del Consiglio, quelli in carica provvedono, con l'approvazione del Collegio Sindacale, alla loro sostituzione, **garantendo il rispetto della quota di genere prevista dalla normativa vigente.**

36.2. Gli Amministratori nominati ai sensi dell'articolo 36.1 che precede restano in carica fino alla successiva Assemblea; coloro che sono nominati successivamente dall'Assemblea assumono l'anzianità del mandato degli Amministratori che hanno sostituito.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare il Presidente eletto dall'Assemblea, questi verrà sostituito secondo le regole di cui ai commi precedenti.

36.3. Nelle ipotesi di sostituzione degli Amministratori troveranno applicazione, *mutatis mutandis*, le disposizioni di cui agli articoli 34.2 e 34.3 che precedono.

36.4. In deroga a quanto previsto all'articolo 36.1 che precede, in caso di sottoscrizione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 24, se l'Amministratore venuto a mancare è stato designato dal Socio Finanziatore, la sua sostituzione spetta al medesimo Socio Finanziatore.

Articolo 37. – Poteri del Consiglio di Amministrazione

37.1. Il Consiglio è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli riservati per legge all'Assemblea dei Soci.

37.2. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

- l'ammissione, l'esclusione e il recesso dei Soci;
- la cessione delle azioni di finanziamento di cui all'articolo 24;
- le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i Soci Cooperatori;
- la determinazione degli indirizzi generali di gestione, la definizione dell'assetto complessivo di governo e l'approvazione dell'assetto organizzativo della Società, garantendo la chiara distinzione di compiti e funzioni, nonché la prevenzione dei conflitti di interesse;
- l'approvazione degli orientamenti strategici, dei piani industriali e finanziari;
- **l'approvazione, il riesame e l'aggiornamento (nonché la modifica o l'aggiornamento su richiesta dell'Autorità di vigilanza) del piano di risanamento;**
- **l'adozione, su richiesta dell'Autorità di vigilanza, delle modifiche da apportare all'attività, alla struttura organizzativa o alla forma societaria della banca e delle altre misure necessarie per conseguire le finalità del piano di risanamento, nonché l'eliminazione delle cause che formano presupposto dell'intervento precoce;**
- **l'adozione delle misure previste dal piano di risanamento (ovvero la decisione di astenersi dall'adottare tale misura);**
- la definizione degli obiettivi di rischio, della soglia di tolleranza e delle politiche di governo dei rischi;
- le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni, la costituzione delle funzioni aziendali di controllo, la nomina e la revoca, sentito il Collegio Sindacale, dei responsabili e, in caso di esternalizzazione, dei referenti nonché l'approvazione dei programmi annuali di attività delle funzioni;
- l'approvazione del quadro di riferimento organizzativo e metodologico per l'analisi del rischio informatico e la propensione allo stesso, avuto riguardo ai servizi interni e a quelli offerti alla clientela;
- l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione (*reporting*);
- la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della banca;
- la nomina, la revoca e la definizione delle attribuzioni del Direttore e dei componenti la Direzione, nel rispetto delle disposizioni di cui al contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB;
- l'approvazione e le modifiche di regolamenti interni;

- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di succursali e la proposta all'Assemblea dell'istituzione o soppressione di sedi distaccate;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni;
- l'acquisto, la costruzione e l'alienazione di immobili;
- la promozione di azioni giudiziarie ed amministrative di ogni ordine e grado di giurisdizione, fatta eccezione per quelle relative al recupero dei crediti;
- le iniziative per lo sviluppo delle condizioni morali e culturali dei Soci Cooperatori nonché per la promozione della cooperazione e per l'educazione al risparmio e alla previdenza;
- la costituzione dell'organismo di controllo sulla responsabilità amministrativa della Società, disciplinato ai sensi del D.lgs. 231/2001, laddove sia stato adottato il relativo modello;
- tutti gli altri compiti e deliberazioni considerati non delegabili sulla base della disciplina regolamentare dell'Autorità competente;
- la costituzione di speciali comitati con funzioni consultive, istruttorie e propositive, composti di propri membri.

37.3. Il Consiglio elabora, sottopone all'Assemblea e riesamina, con periodicità almeno annuale, le politiche di remunerazione, ed è responsabile della loro corretta attuazione.

37.4. È inoltre attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza alle deliberazioni che apportino modificazioni dello Statuto di mero adeguamento a disposizioni normative e che siano in conformità allo Statuto tipo approvato dalla Capogruppo.

37.5. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto, può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, determinando in modo chiaro e analitico i limiti quantitativi e di valore della delega.

37.6. In materia di erogazione del credito, poteri deliberativi possono essere delegati al Comitato Esecutivo nonché, per importi limitati, al Direttore, al Condirettore, al o ai Vice Direttori, o in mancanza di nomina di questi, a chi li sostituisce, ai Responsabili di area e/o settori, se nominati, e ai Preposti alle succursali, entro limiti di importo graduati. Il Presidente può esercitare compiti di supplenza nei casi di particolare urgenza, con le modalità e i limiti previsti dalla normativa di vigilanza.

37.7. Fermo restando il rispetto delle forme di legge, non possono essere stipulati contratti di appalto di opere o contratti per prestazioni di servizi o per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale con gli Amministratori o con persone ad essi legate dai rapporti specificati nell'articolo 34.4, lettera c), o con società alle quali gli stessi, o le persone di cui all'articolo 34.4, lettera c), partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori, qualora detti contratti comportino un onere complessivo per la Società superiore a Euro 100.000 su base annua. Il limite suddetto, in tutte le sue forme, si applica anche rispetto a colui che rivesta la carica di direttore. Le disposizioni di cui al presente articolo 37.7 non si applicano con riferimento ai contratti stipulati con gli enti, anche di natura societaria, della categoria.

37.8. Il Consiglio di Amministrazione può conferire a singoli Amministratori o a dipendenti della Società poteri per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

37.9. Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione.

37.10 Fatto salvo il Comitato Esecutivo, i comitati endo-consiliari, qualora costituiti, devono essere composti da soggetti non esecutivi.

Qualora presente il Comitato Rischi, il presidente non può essere presidente dell'organo di supervisione strategica o presidente di altri comitati.

TITOLO IX COLLEGIO SINDACALE

Articolo 45. – Composizione del Collegio Sindacale

45.1. L'Assemblea ordinaria nomina tre Sindaci effettivi, designandone il Presidente e due Sindaci supplenti, fermo quanto previsto agli articoli 45.2 e 45.4 che seguono. **La composizione del Collegio Sindacale deve rispettare la quota di genere richiesta dalla normativa tempo per tempo vigente. In caso di cessazione di un sindaco subentrano i supplenti nel rispetto della normativa vigente ivi compresa quella sulla quota di genere.** I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica; l'Assemblea ne fissa il compenso annuale valevole per l'intera durata del loro ufficio, in aggiunta al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio delle funzioni.

45.2. La Capogruppo, con delibera motivata dell'Organo amministrativo della stessa, fermo quanto previsto dall'articolo 37-bis, comma 3-ter, lett. c), del TUB, ha il diritto di opporsi alla nomina ovvero di nominare direttamente i componenti del Collegio Sindacale, sino alla maggioranza degli stessi, qualora i soggetti proposti per la carica di sindaco - nell'ambito del procedimento di consultazione preventiva inerente i candidati, da attuarsi in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento Assembleare adottato dalla Società in materia ed al contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB - siano ritenuti dalla Capogruppo stessa, alternativamente:

- i. inadeguati rispetto alle esigenze di unitarietà della governance del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale;
- ii. inadeguati rispetto alle esigenze di efficacia dell'attività di direzione e coordinamento da parte della Capogruppo;
- iii. inidonei ad assicurare la sana e prudente gestione della Società, avendo riguardo, in particolare, al merito individuale comprovato dalle capacità dimostrate e dai risultati eventualmente conseguiti in qualità di esponente aziendale della Società o di altre società.

Nel nominare i componenti del Collegio Sindacale, la Capogruppo deve garantire il rispetto della quota di genere richiesta dalla normativa tempo per tempo vigente.

45.3. La Capogruppo, nelle ipotesi previste all'articolo 45.2 che precede, unitamente a quelle individuate nel contratto di coesione, ha altresì la facoltà di revocare uno o più componenti del Collegio Sindacale già nominati. Per l'ipotesi di sostituzione del componente revocato, ove lo stesso sia determinante per conseguire la maggioranza del Collegio Sindacale, la Capogruppo indica il candidato da eleggere in luogo del componente cessato. Sulla richiesta della Capogruppo, la Società provvede nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre il termine massimo previsto dal contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo stessa e la Società ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB. Qualora tale termine trascorra inutilmente senza che la Società abbia autonomamente provveduto alla sostituzione, la Capogruppo provvede direttamente e ne dà notizia all'Autorità competente informando la stessa in merito ai motivi per i quali ha richiesto la revoca del componente.

Per l'ipotesi di sostituzione del componente revocato, la Capogruppo deve garantire il rispetto della quota di genere richiesta dalla normativa tempo per tempo vigente.

45.4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 45.1 che precede, per l'ipotesi in cui la Capogruppo abbia sottoscritto azioni di finanziamento emesse dalla Società ai sensi dell'articolo 150-ter, del TUB, alla Capogruppo stessa spetterà il diritto di designare il Presidente del Collegio Sindacale.

45.5. I Sindaci sono rieleggibili, con i limiti di seguito specificati.

45.6. Non è nominabile o rieleggibile alla rispettiva carica colui che abbia ricoperto la carica di presidente del Collegio Sindacale per 3 mandati consecutivi o di componente effettivo del Collegio Sindacale della Società per 3 mandati consecutivi.

45.7. Agli effetti del computo del numero dei mandati le cariche di presidente e di componente effettivo del Collegio Sindacale non si cumulano. In ogni caso non è possibile essere rieletti quando si sono raggiunti 6 mandati consecutivi come Sindaco effettivo e Presidente del Collegio.

45.8. I Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, indipendenza, professionalità e onorabilità previsti dalla normativa tempo per tempo vigente come individuati dalle disposizioni di vigilanza tempo per tempo applicabili alla Società. In particolare, non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che sono stati condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli Amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- d) coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza determinati ai sensi di legge;
- e) i parenti, il coniuge o gli affini fino al quarto grado di dipendenti della Società;
- f) l'amministratore o il sindaco in altra banca o società finanziaria operante nella zona di competenza della Società, salvo che si tratti di sindaci di banche o società finanziarie del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale, nonché di amministratori o sindaci di società partecipate, di società finanziarie di partecipazione, di consorzi o di cooperative di garanzia;
- g) coloro che, nei due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società, qualora essa sia stata sottoposta alle procedure di crisi di cui al Titolo IV, articoli 70 e ss., del TUB. Detta causa di ineleggibilità ha efficacia per cinque anni dall'adozione dei relativi provvedimenti;
- h) coloro che abbiano ricoperto la carica di amministratore nel mandato precedente o di direttore nei tre anni precedenti.

45.9. Non possono essere stipulati contratti di appalto di opere o contratti per prestazioni di servizi o per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale con i componenti del Collegio Sindacale, o con società alle quali gli stessi partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori. Il divieto suddetto si applica anche rispetto al coniuge, nonché ai parenti e agli affini entro il secondo grado dei Sindaci. Tale divieto non si applica con riferimento ai contratti stipulati con gli enti, anche di natura societaria, della categoria.

45.10. I Sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale nonché presso società nelle quali la Società stessa detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica ai sensi delle disposizioni di vigilanza.

45.11. Se viene a mancare il Presidente del Collegio Sindacale, le funzioni di presidente sono assunte dal più anziano di età tra i Sindaci effettivi rimasti in carica.

45.12. In deroga a quanto previsto dall'articolo 45.11 che precede, in caso di sottoscrizione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 24, la sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale spetta al Socio Finanziatore.